

Comune di Cernusco sul Naviglio



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE
DESTINATE AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA**

APPROVATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. ___ DEL __/__/2021

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento	Pag. 3
Art. 2	Disposizioni generali ed esclusioni	Pag. 3
Art. 3	Tipi di occupazione	Pag. 4
Art. 4	Soggetti obbligati	Pag. 5
Art. 5	Rilascio e rinnovo delle concessioni	Pag. 5
Art. 6	Criteri per la determinazione della tariffa del canone	Pag. 6
Art. 7	Determinazione del canone	Pag. 7
Art. 8	Modalità e termini per il versamento	Pag. 7
Art. 9	Accertamento e recupero canone	Pag. 8
Art. 10	Sanzioni e indennità	Pag. 9
Art. 11	Riscossione coattiva	Pag. 10
Art. 12	Rimborsi	Pag. 10
Art. 13	Interessi	Pag. 10
Art. 14	Contenzioso	Pag. 11
Art. 15	Affidamento a terzi	Pag. 11
Art. 16	Disposizioni finali e transitorie	Pag. 11
Allegato A	CLASSIFICAZIONE IN ZONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI AI FINI DELL'OCCUPAZIONE	Pag. 13
Allegato B	TABELLA DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE DESTINATE AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA	Pag. 23

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce, come previsto dall'art. 1, comma 837 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, realizzati in strutture attrezzate ed in strutture non attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati, ex articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il presente canone di concessione si applica anche alle occupazioni per attività mercatali su aree private aperte all'uso pubblico o comunque nella disponibilità del Comune.
3. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone di concessione, i criteri per la sua determinazione, la misura delle tariffe, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione avvenuta in assenza di concessione o in difformità rispetto a quanto consentito dal titolo.
4. Il canone di cui al presente regolamento si applica in deroga alle disposizioni concernenti il Canone di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 50, (ovvero il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446) e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2

DISPOSIZIONI GENERALI ED ESCLUSIONI

1. Il regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 30.11.2015, continua a trovare applicazione per le sue disposizioni non incompatibili con il presente regolamento.
2. Per area destinata a mercato si intende qualsiasi area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile ovvero aree private ad uso pubblico, destinata all'esercizio dell'attività di commercio per uno o più giorni, o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta di merci al dettaglio.

3. Lo svolgimento delle attività di commercio in forma itinerante non è soggetto alle disposizioni del presente regolamento qualora l'esercizio dell'attività non comporti l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa e sia esercitato nello stesso luogo, nel pieno rispetto delle disposizioni del codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari.
4. Lo svolgimento delle attività di commercio su area pubblica esercitate fuori dalla sfera dei mercati cittadini, nonché le occupazioni di natura commerciale effettuate nell'ambito di manifestazioni, sono soggette alle presenti disposizioni, sebbene tenute al pagamento del canone previsto dal Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con delibera.
5. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo le aree e gli spazi destinati a mercato, nonché gli spazi ad essi sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale, se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
6. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso e deve, altresì, essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi dei vigenti regolamenti comunali in materia; allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura, previa, se necessario, sua rimessa in ripristino.
7. Per occupazione abusiva si intende l'occupazione di suolo pubblico priva di una concessione, a cui è equiparata, per le finalità del presente regolamento, l'occupazione di fatto, ossia l'occupazione di suolo pubblico dopo la scadenza o dopo la revoca della concessione o dopo la pronuncia di decadenza dalla concessione o per la parte eccedente quella oggetto di concessione o quella effettuata durante il periodo di sospensione della concessione.
8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso.
9. Gli atti di concessione sono efficaci, e le relative occupazioni consentite, dalla data di adozione del medesimo.
10. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

Articolo 3

TIPI DI OCCUPAZIONE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche destinate a mercato, mediante il posizionamento di strutture di vendita mobili possono essere:

- a) su posteggi individuati dal Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 30.11.2015, a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale;
- b) su posteggi individuati dal comune nei propri mercati e destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Articolo 4

SOGGETTI OBBLIGATI

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione di posteggio indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in caso di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente e anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda; in tal caso l'affittuario è obbligato in solido con il proprietario e quest'ultimo, o in sua vece l'affittuario, è tenuto a comunicare al Comune l'avvenuta cessione.
3. Per i posteggi individuati nel regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, ai fini della determinazione del canone, l'anno solare è considerato convenzionalmente come formato da 52 settimane esatte con le seguenti precisazioni:
 - le aperture straordinarie nelle giornate festive dei mercati ulteriori rispetto a quelle già previste dal regolamento per il commercio su aree pubbliche comportano un supplemento del canone calcolato su base giornaliera,
 - le eventuali aperture straordinarie nelle giornate festive infrasettimanali, giorni in cui è previsto il mercato, sono incluse nel canone.
 - per i posteggi indicati negli atti istitutivi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del D.Lgs. 228/2001 e dei mercati periodici tematici il canone è dovuto dal soggetto organizzatore o attuatore titolare dall'atto di concessione per ciascuna edizione sulla base del numero e dell'estensione dei posteggi indicati nell'atto istitutivo, indipendentemente dalla loro effettiva occupazione.

Articolo 5

RILASCIO E RINNOVO DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche destinati all'esercizio dell'attività di commercio per l'offerta di

merci al dettaglio, fermo restando quanto previsto dall'art. 16, sono rilasciate o rinnovate, secondo le modalità stabilite da disposizioni regionali, ai sensi del Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere, L.R. 6/2010 e s.m.i, nonché la DGR N. 4054/2020 e dal regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Articolo 6

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

1. La tariffa del canone è determinata in base ai seguenti elementi:
 - a) superficie dell'occupazione, anche di fatto o abusiva, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - b) tipologia dell'attività di commercio su area pubblica;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico del posteggio in relazione alla sua ubicazione.
2. Il valore economico dei posteggi è determinato in base alla categoria d'importanza delle strade e delle altre aree pubbliche in cui è ubicata l'occupazione, come da prospetto "Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche" (Allegato A) del presente regolamento, al valore economico della disponibilità dell'area stessa per il suo uso da parte del titolare della concessione e/o occupante.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alla tariffa di base, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario pur considerando il sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. La tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è quella indicata al comma 841 dell'articolo 1 della legge 160/2019. Per il Comune di CERNUSCO SUL NAVIGLIO la tariffa prevista è la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard
Comune con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	Euro 50,00

5. La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è quella indicata al comma 842 dell'articolo 1 della legge 160/2019. Per il Comune di CERNUSCO SUL NAVIGLIO la tariffa prevista è la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard
Comune con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	Euro 1,20

6. La tariffa di base giornaliera è applicata in misura frazionata per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo e in ragione della superficie occupata.
7. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, derivanti da un unico atto di concessione, sono calcolate in

ragione del (10) per cento.

8. Per le occupazioni nei mercati, che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente dovuto.
- ~~9.~~ Per le occupazioni nei mercati con durata superiore a 14 giorni è applicata una riduzione del 25 per cento sulla tariffa coefficientata deliberata dalla Giunta Comunale.
10. Le riduzioni di cui ai commi 8 e 9 sono cumulabili tra di loro.
11. Per i mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del D.Lgs. 228/2001 e per i mercati periodici tematici, il canone è dovuto per ciascuna edizione sulla base del numero e dell'estensione dei posteggi indicati nell'atto istitutivo, indipendentemente dalla loro effettiva occupazione.
12. I coefficienti di valutazione determinati dal Comune, relativi alle tipologie di occupazione, sono indicati nel prospetto "Coefficienti" (Allegato B) allegato al presente regolamento.

Articolo 7

DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa di base annuale per i coefficienti di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione.
2. Per le occupazioni, ancorché effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale, realizzate su aree che al termine dell'attività di vendita vengono restituite all'uso comune e per le occupazioni temporanee, il canone dovuto è commisurato a giorni; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa di base giornaliera per i coefficienti di valutazione, per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di occupazione.
3. Con deliberazione della Giunta Comunale, possono essere previste riduzioni, fino all'azzeramento, del Canone per i posteggi individuati in zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale.

Articolo 8

MODALITA' E TERMINI PER IL VERSAMENTO

- ~~1.~~ Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Non si fa luogo al versamento del canone se l'importo da versare è uguale o inferiore a euro 2,00. Tale

importo non deve essere considerato come franchigia.

3. Per le occupazioni di durata inferiore all'anno e per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione. Per importi superiori a euro 250 è ammesso il versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione e le restanti tre rate entro le scadenze del 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
4. Per le concessioni pluriennali, con riferimento alle annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone di importo fino a euro 250 deve avvenire entro il 31 Gennaio di ogni anno; per importi superiori a euro 250 è ammesso il versamento in quattro rate aventi scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.
5. Per le occupazioni con assegnazione giornaliera di posteggio, il pagamento del canone deve essere effettuato prima del posizionamento delle strutture di vendita, altrimenti l'occupazione si intende abusiva.
6. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale, se non diversamente disposto con legge statale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative a provvedimenti di rateazione.

Articolo 9

ACCERTAMENTO E RECUPERO CANONE

1. Il Comune in proprio o tramite il soggetto concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica e accertamento dell'entrata, al recupero del canone non versato alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive, o ad esse equiparate, mediante notifica ai debitori di apposito atto finalizzato alla riscossione con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica.
2. L'atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la necessità di preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
3. Non si procede all'emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di canone, sanzioni, indennità e interessi, risulta inferiore a euro 15 con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone stesso.
4. Il Comune o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procede alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva

difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le disposizioni contenute nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della legge 160/2019.

5. Nei casi di occupazione abusiva, l'organo accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di constatazione della violazione, la cessazione immediata del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione indebita ed il ripristino dello stato dei luoghi.
6. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro i termini rispettivamente stabiliti, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore.
7. Qualora il materiale sottoposto a sequestro non possa essere affidato in custodia al legittimo proprietario, il Comune provvede d'ufficio a depositarlo in locali ed aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese sostenute per la custodia ed il magazzinaggio. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

Articolo 10

SANZIONI E INDENNITA'

1. Alle occupazioni abusive o equiparate ai sensi del presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni ed indennità:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato al 50 per cento, per i giorni di effettiva occupazione come da verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; (ovvero considerando l'occupazione abusiva come effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale;)
2. La sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) e un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992.
3. Nei casi di occupazione abusiva o ad essa equiparata, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la liberazione dell'area indebitamente occupata ed il ripristino dello stato dei luoghi.
4. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00, né maggiore a euro 500,00 nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689, e nella misura fissata dall'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, eccetto quelle relative a violazioni del codice della strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.

Articolo 11

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.

Articolo 12

RIMBORSI

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza documentata entro il termine quinquennale di cui all'articolo 2948 del codice civile.
2. Il Comune deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 2,00.
3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 13

INTERESSI

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi

si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni abusive o equiparate gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Articolo 14

CONTENZIOSO

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione, compresi sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie relative all'applicazione del canone sono riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 15

AFFIDAMENTO A TERZI

1. La gestione delle attività inerenti alla gestione, riscossione e accertamento del canone patrimoniale unico è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti dell'intera attività o di segmenti di attività a soggetti esterni.

Articolo 16

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, in deroga a quanto disposto dall'art. 1, comma 835, della L. 160/2019, il primo versamento dell'imposta dovrà essere effettuato non oltre il 30.4.2021.
3. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di Legge e regolamentari vigenti.
4. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica scadute entro il 31.12.2020, se non già riassegnate, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo le Linee guida adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Regione Lombardia con delibera di Giunta Regionale n. 4054/2020 del 14.12.2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali della ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività. In attesa

del rinnovo d'ufficio da parte del comune entro il 30 giugno 2021, queste concessioni proseguono provvisoriamente nel rispetto dei requisiti e condizioni previgenti.

5. È abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.

Allegato A

CLASSIFICAZIONE IN ZONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI AI FINI DELL'OCCUPAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n.3 Zone

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti zone, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. Alle strade od aree appartenenti alla zona 1 "centro" viene applicata la tariffa più elevata.

4. La tariffa per le strade appartenenti alla zona 2 "semicentro" è ridotta in misura pari all' 80 per cento della 1a.

5. La tariffa per le strade appartenenti alla zona 3 "periferia" è ridotta in misura pari al 70 per cento della 1a.

SUDDIVISIONE ZONE

TIPO	TOPONOMASTICA	ZONE			NOTE
		Zona 1 "centro"	Zona 2 "semicentro"	Zona 3 "periferia"	
Via	ADAMELLO			XX	
Via	ADDA			XX	
Piazza	ADIGE			XX	
Via	ADUA		XX	XX	DA VIA MANZONI A VIA VISCONTI: SEMICENTRO; DALL' INTERSEZIONE CON VIA VISCONTI IN DIREZIONE NORD: PERIFERIA
(privato) Vicolo	AGOSTONI			XX	
Via	ALERAMO Sibilla			XX	
Via	ALESSANDRINI Emilio			XX	
Via	ALFIERI Vittorio			XX	
Via	ALVARO Corrado			XX	
Via	AMBROSOLI Giorgio			XX	
Via	AMENDOLA Giovanni		XX	XX	DA VIALE ASSUNTA A VIA DIAZ: SEMICENTRO; DALL'INTERSEZIONE CON VIA DIAZ IN DIREZIONE EST: PERIFERIA
Via	ANGUISSOLA Sofonisba			XX	

Via	ANTICA di Cassano			XX	
Via	AOSTA			XX	
Via	AQUILEIA			XX	
Via	ARIOSTO Ludovico			XX	
Via	ASIAGO			XX	
Via	ASINIO Caio	XX			
Viale	ASSUNTA	XX	XX		DA VIA LUNGO IL NAVIGLIO A VIA MILANO: CENTRO; DA VIA MILANO A SS PADANA SUP: SEMICENTRO
Via	BACHELET Vittorio			XX	
Parco	BADEN-POWELL of Gilwell Robert Lord			XX	
Via	BALCONI Carolina	XX			
Via	BARACCA Francesco	XX			
Via	BARNABITI (dei)	XX			
Via	BASSANO			XX	
Via	BATTILOCA (alla)			XX	
Cascina	BATTILOCA			XX	
Via	BATTISTI Cesare	XX	XX		DA VIA MONZA A VIA VESPUCCI: CENTRO; VIA VESPUCCI IN DIREZIONE NORD: SEMICENTRO;
Via	BERCHET Giovanni		XX		
Via	BERGAMO			XX	
Largo	BERSAGLIERI D'Italia			XX	
Cascina	BESOZZI			XX	
Via	BESOZZI			XX	
Via	BIANCHI Mosè	XX			
Via	BIRAGHI Monsignor Luigi	XX	XX		DA VIA MARCELLINE A VIA DON MINZONI: CENTRO; DA VIA DON MINZONI A VIA VERDI: SEMICENTRO.
Via	BOCCACCIO Giovanni			XX	
Via	BOURDILLON Giovanni	XX			
Via	BOVES			XX	
Via	BRAVA			XX	
Via	BRENNERO			XX	
Via	BRESCIA			XX	
Via	BRIANTEA		XX	XX	DA VIA MANZONI A VIA GORIZIA/SVEVO: SEMICENTRO; DA VIA GORIZIA/SVEVO IN DIREZIONE NORD: PERIFERIA.
Piazza	BRUGOLA Luigia			XX	
Via	BUONARROTI Michelangelo	XX		XX	DA PIAZZA RISORGIMENTO A VIA CORREGGIO: CENTRO; DA VIA CORREGGIO IN DIREZIONE OVEST: PERIFERIA
Via	BUOZZI Bruno			XX	
Via	CADORE			XX	
Via	CADORNA Luigi		XX	XX	DA VIALE ASSUNTA A VIA DIAZ: SEMICENTRO; DA VIA DIAZ DIREZIONE EST: PERIFERIA
Via	CADUTI DI NASSIRYA			XX	
Largo	CALAMANDREI			XX	

Via	CALVINO Italo			XX	
Via	CARAVAGGIO (Michelangelo Merisi)	XX			
Via	CARDUCCI Giosuè		XX		
Via	CARROCCIO		XX		
Via	CARSO (del)			XX	
Cascina	CASTELLANA			XX	
Via	CASTELLANA (alla)			XX	
Via	CATTANEO Carlo			XX	
Via	CAVALCANTI Guido			XX	
Via	CAVAROTT al			XX	
Via	CAVOUR (Camillo Benso Conte di)	XX		XX	DA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ A VIA FATEBENEFRATELLI: CENTRO ; DA VIA FATEBENEFRATELLI DIREZIONE EST: PERIFERIA
Via	CERVI Fratelli			XX	
Via	CEVEDALE			XX	
Via	CHIESA Damiano		XX	XX	DA VIALE ASSUNTA A VIA DIAZ: SEMICENTRO ; DA VIA DIAZ DIREZIONE EST: PERIFERIA
Via	CIMABUE	XX		XX	DAL NAVIGLIO MARTESANA A VIA RAFFAELLO: PERIFERIA ; DA VIA RAFFAELLO A PIAZZA RISORGIMENTO: CENTRO ;
Cascina	CONCELLATE			XX	
Via	COLOMBO Cristoforo	XX	XX		DA VIA BATTISTI A VIA PIETRO DA CERNUSCO LATO DX: CENTRO DA VIA VIA PIETRO DA CERNUSCO A VIA BATTISTI LATO DX: SEMICENTRO
Via	COLOMBO Giordano			XX	
Via	COMO			XX	
Piazza	CONCILIAZIONE	XX			
Via	CORREGGIO (Antonio Allegri)	XX		XX	DA VIA BUONARROTI A VIA RAFFAELLO SANZIO: CENTRO ; DA VIA RAFFAELLO IN A VIA TIZIANO: PERIFERIA
Via	CORRIDONI Filippo			XX	
Piazza	CORTE GRANDE			XX	
Via	CREMA			XX	
Via	CREMONA			XX	
Via	CROCE Benedetto			XX	
Via	DA GIUSSANO Alberto			XX	
Via	DALLA CHIESA Generale Carlo Alberto			XX	
Via	DALMAZIA			XX	
Via	D'ANNUNZIO Gabriele			XX	
Via	DANTE Alighieri			XX	
Via	D'ARAGONA Ludovico			XX	
Via	D'AZEGLIO Massimo		XX		
Via	DE AMICIS Edmondo			XX	
Via	DE GASPERI Alcide	XX			
Via	DELEDDA Grazia			XX	
Cascina	DE' SANTI			XX	

Via	DIAZ Armando	XX	XX		DA VIA A.VOLTA A VIA DE GASPERI: <u>CENTRO;</u> DA VIA DE GASPERI A SS PADANA SUP: <u>SEMICENTRO</u>
Via	DI DIO Fratelli			XX	
Via	DI VITTORIO Giuseppe			XX	
Piazza	DON CARLO della Torre			XX	
Via	DONAT CATTIN Carlo			XX	
Via	DONATELLO (Nicolò Di Betto)			XX	
Largo	DONATORI DI SANGUE	XX			
Via	DONIZZETTI Gaetano			XX	
Vicolo	ELBA		XX		
Via	FALCONE E BORSELLINO			XX	
Via	FATEBENEFRATELLI		XX		
Via	FERMINI Andrea		XX		
Via	FERRARI Cardinal Andrea	XX	XX		DA PIAZZA CONCILIAZIONE A VIA MINZONI: <u>CENTRO;</u> DA VIA MINZONI A VIA VERDI: <u>SEMICENTRO;</u>
Via	FILERINE Delle	XX			
Via	FILZI Fabio		XX	XX	DA VIALE ASSUNTA A VIA TOTI: <u>SEMICENTRO;</u> DA VIA TOTI A VIA L. DA VINCI: <u>PERIFERIA;</u>
Via	FIRENZE			XX	
Via	FIUME			XX	
Via	FOGAZZARO Antonio			XX	
Via	FONTANILE			XX	
Vicolo	FONTANILE			XX	
Cascina	FORNACE			XX	
Via	FORNACE			XX	
Via	FOSCOLO Ugo			XX	
Cascina	FRANCESCA			XX	
Via	FRIULI			XX	
Via	GADDA Carlo Emilio			XX	
Cascina	GAGGIOLO			XX	
Cascina	GALANTA			XX	
Via	GALILEI Galileo			XX	
Via	GARIBALDI Giuseppe	XX			
Largo	GRAMSCI Antonio			XX	
Via	GATTI Don Pietro Via			XX	
Piazza	GAVAZZI	XX			
Via	GEMONA			XX	
Piazza	GHEZZI Stefano			XX	
Via	GIARDINI (dei)	XX			
Via	GIOBERTI Vincenzo			XX	
Via	GIOIA Flavio			XX	
Via	GIORDANO Umberto			XX	
Via	GIORGIONE (Giorgio Da Castelfranco)			XX	
Via	GIOTTO (di Bondone)			XX	
Piazza	GIOVANNI XXIII		XX		

Piazza	GIULIANI Padre Reginaldo	XX			
Via	GIUSTI Giuseppe		XX		
Via	GNOCCHI Don Carlo		XX		
Via	GOBETTI Piero			XX	
Via	GOLDONI Carlo			XX	
Via	GORIZIA			XX	
Via	GOZZANO Guido			XX	
Via	GRADO			XX	
Largo	GARMSCI Antonio			XX	
Via	GRANDI Achille			XX	
Via	GROSSI Tommaso			XX	
Via	GUARESCHI Via			XX	
Cascina	GUARNIERI Cascina			XX	
Via	GUARNIERI Isola			XX	
Via	GUICCIARDINI Francesco			XX	
Via	GUIDALI Monsignor Claudio	XX			
Cascina	IMPERIALE			XX	
Via	IOTTI Nilde			XX	
Via	ISONZO			XX	
Via	ISTRIA			XX	
Piazzale	KENNEDY Fratelli			XX	
Via	KOLBE PADRE			XX	
Via	LA MALFA Ugo			XX	
Via	LA PIRA			XX	
Via	LA TORRE Pio			XX	
Via	LAMBRO			XX	
Via	LARIO			XX	
Via	LECCO			XX	
Via	LEGA LOMABRDA		XX		
Via	LEGNANO			XX	
Cascina	LENZUOLETTA			XX	
Via	DA VINCI Leonardo	XX		XX	DA LARGO DONATORI DI SANGUE A VIA DELLA MARTESANA: CENTRO ; DA VIA DELLA MARTESANA IN DIREZIONE SUD FINO A SS PADANA SUP.: PERIFERIA
Via	LEOPARDI Giacomo		XX		
Via	LODI			XX	
Via	LOMELLINA			XX	
Via	LORCA Grazia			XX	
Via	LUINI Bernardino	XX			
Via	LUNGO (IL) NAVIGLIO	XX		XX	DA VIALE ASSUNTA A VIA S.MARIA: CENTRO DA VIA S. MARIA IN DIREZIONE EST: PERIFERIA
Via	LUPA (della)	XX			
Vicolo	LUPA (della)	XX			

Via	MACCHIAVELLI Niccolò			XX	
Via	MADRE TERESA di Calcutta Via			XX	
Piazza	MAESTRI Del Lavoro			XX	
Via	MAMELI Goffredo		XX	XX	DA VIA A.VESPUCCI A VIA VISCONTI: SEMIPERIFERIA ; DA VIA VISCONTI A VIA DE AMICIS: PERIFERIA
Via	MANIN Daniele			XX	
Via	MANTOVA			XX	
Via	MANZONI Alessandro		XX		
Via	MARCELLINE	XX			
Via	MARCHESI Antonio (privata) Via			XX	
Via	MARCONI Guglielmo	XX	XX		DA PIAZZA UNITÀ D'ITALIA A VIA DON MINZONI: CENTRO DA VIA DON MINZONI A VIA VERDI: SEMICENTRO
Via	MARIANI Carlo			XX	
Via	MARTESANA (della)	XX		XX	DA VIALE ASSUNTA A VIA DELLA LUPA: CENTRO DA VIA DELLA LUPA A VIA L. DA VINCI: PERIFERIA
Piazza	MARTIRI DELLA LIBERTÀ'	XX			
Via	MARZABOTTO			XX	
Via	MASACCIO (Tommaso Cassai)			XX	
Via	MASCAGNI Pietro			XX	
Via	MATTEI Enrico			XX	
Piazza	MATTEOTTI Giacomo	XX			
Via	MAZZINI Giuseppe			XX	
Via	MAZZOLARI Don Primo			XX	
Cascina	MELGHERA			XX	
Via	MELGHERA			XX	
Via	MELZI Conte Giovan Antonio			XX	
Via	MESTRE			XX	
Largo	MIGLIO Gianfranco		XX		
Via	MIGLIOLI Guido			XX	
Via	MILANI Don Lorenzo			XX	
Via	MILANO		XX	XX	DA VIALE ASSUNTA A VIA TOTI: SEMIPERIFERIA ; DA VIA TOTI A VIA L. DA VINCI: PERIFERIA
Via	MINCIO			XX	
Via	MINZONI Don Giovanni		XX		
Cascina	MOLINETTO			XX	
Via	MOLINETTO			XX	
Via	MONTALE Eugenio			XX	
Via	MONTE GRAPPA		XX		
Via	MONTELLO			XX	
Via	MONTI Vincenzo			XX	
Via	MONZA	XX		XX	DA LARGO DONATORI DEL SANGUE A VIA CASTAGNONE: CENTRO ; DA VIA CASTAGNONE IN DIREZIONE OVEST: PERIFERIA
Via	NAVIGLIO Via			XX	
Via	NEGRI Ada			XX	

Via	NENNI Pietro			XX	
Via	NERUDA Pablo			XX	
Cascina	NIBAI			XX	
Via	NIEVO Ippolito			XX	
Via	NOVARA			XX	
Via	OBERDAN Guglielmo	XX			
Cascina	OLEARIA			XX	
Cascina	OLMO			XX	
Via	OLMO dell'			XX	
Via	PADANA SUPERIORE			XX	
Via	PADOVA			XX	
Via	PADRE David Maria Turoldo			XX	
Sagrato	PAPA GIOVANNI PAOLO II	XX			
Via	PARINI Giuseppe			XX	
Cascina	PAROLINA			XX	
Via	PASCOLI Giovanni		XX	XX	DA VIA COLOMBO A VIA VISCONTI: SEMICENTRO; DA VIA VISCONTI A VIA DE AMICIS: PERIFERIA
Via	PASUBIO			XX	
Via	PAVESE Cesare			XX	
Via	PAVIA			XX	
Via	PELLICO Silvio	XX			
Via	PENATI Giovanni			XX	
Via	PERTINI Sandro			XX	
Via	PETRARCA Francesco			XX	
Via	PIAVE			XX	
Via	PICASSO Pablo			XX	
Via	PIETRO DA CERNUSCO	XX			
Via	PIRANDELLO Luigi			XX	
Piazza	PIROLA Mario	XX			
Via	PO'			XX	
Strada Provinciale	POBBIANO-CAVENAGO S.P. 121			XX	
Via	POLA			XX	
Via	POLO Marco		XX		
Via	PONCHIELLI Amilcare			XX	
Via	PONTIDA			XX	
Via	PORTA Carlo			XX	
Via	PRIMO MAGGIO			XX	
Via	PUCCINI Giacomo			XX	
Via	PUECHER Giancarlo			XX	
Via	QUATTRO NOVEMBRE	XX			
Via	RAFFAELLO Sanzio	XX		XX	DA VIA DONATELLO A VIA CORREGGIO: PERIFERIA; DA VIA CORREGGIO A VIA CIMABUE: CENTRO
Piazza	REPUBBLICA	XX			
Via	RESEGONE Via			XX	

Largo	RIBOLDI C. e Mattavelli	XX			
Via	RISORGIMENTO	XX			
Via	ROGGIA ARZONA			XX	
Via	ROGGIA GALLARANA			XX	
Via	ROGGIA LUPETTA			XX	
Via	ROGGIA RENATA			XX	
Via	ROGGIA RENATELLA			XX	
Via	ROGGIA SANSONA			XX	
Via	ROGGIA VOLPINA			XX	
Via	ROMA	XX			
Via	ROMITA Giuseppe		XX	XX	DA VIA COLOMBO A VIA VISCONTI: SEMICENTRO; DA VIA VISCONTI A VIA DE AMICIS PERIFERIA
Cascina	RONCO			XX	
Piazza	RONCO			XX	
Via	ROSMINI Antonio			XX	
Via	ROSSELLI Fratelli		XX		
Via	ROSSIGNOLI Monsignor Arcangelo	XX			
Piazza	RUFFILLI Roberto			XX	
Via	S. AMBROGIO			XX	
Via	S. CATERINA DA SIENA		XX		
Via	S. FRANCESCO D'ASSISI		XX	XX	DA VIALE ASSUNTA A VIA BERCHET: SEMICENTRO; DA VIA BERCHET A VIA L. DA VINCI: PERIFERIA;
Via	S. GIOVANNI BOSCO		XX		
Villaggio	S. GIOVANNI DI DIO			XX	
Vicolo	S. GIOVANNI DI DIO			XX	
Via	S. MARIA			XX	
Cascina	S. MAURIZIO			XX	
Via	S. PIO X			XX	
Via	S. ROCCO			XX	
Via	S. TERESA			XX	
Piazza	SALGARI Emilio			XX	
Via	SARCA			XX	
Via	SERIO			XX	
Via	SAURO Nazario	XX			
Piazza	SHUSTER CARD. Delfonso			XX	
Via	SCIESA Amatore		XX	XX	DA VIALE ASSUNTA A VIA DIAZ: SEMICENTRO; DA VIA DIAZ IN DIREZIONE EST: PERIFERIA;
Via	SCIREA Gaetano			XX	
Via	SERAO Matilde			XX	
Via	SETTEMBRINI Luigi			XX	
Via	SONDRIO			XX	
Via	STAMPA Gaspara			XX	
Via	STURZO Don Luigi			XX	
Via	SVEVO Italo		XX		
Via	TASSO Torquato			XX	

Via	TAVERNA			XX	
Corte	TAVERNA (privata)			XX	
Via	TICINO			XX	
Via	TINTORETTO (Jacopo Robusti)			XX	
Via	TIZIANO VERCELIO Via			XX	
Via	TIZZONI Fratelli	XX			
Via	TOBAGI Walter			XX	
Via	TOLMEZZO			XX	
Via	TOMMASEO Nicolò			XX	
Via	TONALE			XX	
Vicolo	TONALE			XX	
Via	TORINO			XX	
Cascina	TORRIANA			XX	
Cascina	TORRIANA GUERRINA			XX	
Cascina	TORRIANETTA			XX	
Via	TORRIANI		XX	XX	DA VIA MANZONI A VIA SVEVO: SEMICENTRO ; DA VIA SVEVO A VIA TRENTO: PERIFERIA ;
Vicolo	TORRIANI		XX		
Via	TOSCANINI Arturo			XX	
Via	TOTI Enrico	XX	XX		DA VIA MARTESANA A VIA MILANO: CENTRO DA VIA MILANO A VIA FILZI: SEMICENTRO
Vicolo	TOTI Enrico		XX		
Via	TRENTO			XX	
Vicolo	TRENTO			XX	
Via	TRIESTE		XX		
Via	TRIPOLI			XX	
Vicolo	TRIPOLI			XX	
Via	TURATI Filippo	XX			
Via	UBOLDO Ambrogio	XX			
Via	UDINE			XX	
Via	UNGARETTI Giuseppe			XX	
Piazza	UNITA' D'ITALIA	XX			
Via	VARESE			XX	
Piazza	VECCHIA Filanda	XX			
Via	VENTICINQUE APRILE	XX			
Via	VERDI Giuseppe		XX	XX	DA VIA CAVOUR A VIA TRIESTE DA SUD VERSO NORD IL LATO SINISTRO SEMICENTRO E IL LATO DESTRO PERIFERIA , DA VIA TRIESTE A VIA CALVANCANTI PERIFERIA .
Via	VERGA Giovanni			XX	
Via	VERONA			XX	
Via	VERROCCHIO (Andrea Di Cione)			XX	
Via	VESPUCCI Amerigo	XX	XX	XX	DA OVEST VS EST FINO A VIA MAMELI CIRCA PERIFERIA , DA VIA MAMELI FINO ALLA FINE (INCROCIO CON VIA COLOMBO) SEMPRE IN DIREZIONE O-E IL LATO SINISTRO E' DI SEMICENTRO , IL LATO DESTRO E' DI CENTRO .
Via	VICENZA			XX	

Via	VIDEMARI Suor Marina		XX		
Via	VIGANO' Via			XX	
Cascina	VILLA			XX	
Cascina	VILLA FIORITA			XX	
Cascina	VISCONTA			XX	
Via	VISCONTI		XX		
Via	VISCONTINA Alla			XX	
Cascina	VISCONTINA			XX	
Via	VENETO VITTORIO			XX	
Via	VOLTA Alessandro	XX			
Via	ZARA			XX	

CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIE (NORMALE E SPECIALE) DELLE STRADE AI FINI DELLA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

RIENTRANO NELLA CATEGORIA SPECIALE:

Strada Statale 11 Padana Superiore

Strada Sp 121

Via G. Mazzini – Sp 121

Via Torino – Sp 121

Via Verdi – Sp 121

Via Vespucci – Sp 120

RIENTRANO NELLA CATEGORIA NORMALE:

Tutte le altre Strade

Allegato B

TABELLA DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE DESTINATE AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Comune di Cernusco sul Naviglio

Classe di appartenenza: Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti

Coefficienti per tariffe giornaliere

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
Occupazione effettuata da ambulanti non titolari di posto fisso - generi alimentari (compresa ex TARIG)	0,680	0,560	0,500
Occupazione effettuata da ambulanti non titolari di posto fisso - beni durevoli (compresa ex TARIG)	0,650	0,520	0,458
Occupazione effettuata da ambulanti titolari di posto fisso - generi alimentari (compresa ex TARIG)	0,670	0,562	0,506
Occupazione effettuata da ambulanti titolari di posto fisso - beni durevoli (compresa ex TARIG)	0,590	0,479	0,423
Occupazione effettuata da ambulanti in occasione di fiere e mercati straordinari - generi alimentari (compresa ex TARIG)	1,000	0,000	0,000
Occupazione effettuata da ambulanti in occasione di fiere e mercati straordinari - beni durevoli (compresa ex TARIG)	0,960	0,000	0,000